



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 6

MOZIONE DI INDIRIZZO PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE ISOARDI
MANUELE (MOVIMENTO 5 STELLE) IN MERITO A: "REGOLAMENTO
REFERENDARIO"-

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO

- l'art. 8 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 (**Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali**) che così scrive: *“nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresì, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresì, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini”*
- lo Statuto Comunale al Titolo V, Capo I (Istituti di Partecipazione), in modo particolare l'art. 71, comma 9 in cui si cita: *“il **regolamento** determina le ulteriori norme per l'attuazione del referendum”*.
- l'art 5 della legge 142/90 (**orientamento delle autonomie locali**) che in merito al 'regolamento' così riporta: *“nel rispetto della Legge e dello Statuto, il Comune e la Provincia adottano regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”*;

CONSTATATO CHE

il Comune di Cuneo non ha ancora predisposto apposito regolamento che stabilisca le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare come precedentemente previsto;

CONSIDERATO CHE

tale omissione impedisce di fatto il diritto di partecipazione del cittadino bloccando lo svolgimento dei referendum o altre forme di partecipazione;

SI IMPEGNA

ad adottare i necessari provvedimenti per arrivare all'approvazione di un regolamento che renda funzionante l'istituto del referendum comunale o di altre forme partecipative, possibilmente entro un tempo ragionevole che stimiamo, considerati gli impegni e l'accavallarsi di commissioni, non oltre il 2013. Porre un vincolo temporale ci sembra doveroso in considerazione del fatto che è da ritenersi del tutto ingiustificata l'inerzia della Pubblica Amministrazione, giacché priva di fondamento normativo in grado di darle tipico valore legale. Pertanto, si configura, in questo caso, un ostacolo all'esercizio dei diritti civili dei cittadini.